PUBBLICAZIONE BIMESTRALE ANNO XXVIII
N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 2012

Contratto e impresa

Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale

diretti da Francesco Galgano

Le funzioni della giurisprudenza

- Contratti

 I patti sulla responsabilità patrimoniale; la clausola risolutiva espressa; la donazione indiretta; il contratto di mandato; il mandato fiduciario
- Fatti illeciti
 Danno biologico; responsabilità del provider;
 responsabilità del rating finanziario
- Professioni intellettuali Concorrenza tra professionisti
- Società
 Efficienza del nuovo diritto societario; responsabilità da reato delle persone giuridiche
- Banca e mercato finanziario Trasparenza bancaria; il rating finanziario

La nuova tabella unica nazionale sul danno biologico e la lesione dei diritti dell'uomo

đ٤

h: ui

ta

ec

et

"S

na

da

da

dii pri cis

da

di

20

20

vil

p.

24

de

"ir

da

ma

va

dai

esi

ritt

mo

sib

fos

cire

al ı

na.

tad

 Il valore di mercato della lesione della integrità psico-fisica della persona e della perdita del rapporto parentale. L'esordio delle tabelle: tra standardizzazione dei valori monetari e personalizzazione della liquidazione

La nota sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 14 luglio 1986, estensore Dell'Andro (¹), alla fine della lunga ed articolata individuazione delle regole da seguire per il risarcimento del danno alla persona, aveva insistito sulla opportunità-necessità del danno biologico di essere valutato secondo criteri tabellari oggettivi ed uniformi, con la possibilità del giudice di effettuare, in base allo specifico caso concreto, degli accorgimenti in funzione della cd. personalizzazione del pregiudizio.

Dalla suddetta sentenza, che aveva accolto l'accezione patrimoniale del danno biologico (2), parte la fase delle tabelle sulla liquidazione del

⁽¹⁾ Cfr. Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2053, con nota di Ponzanelli; in Foro it., 1986, I, 2976, con nota di Monateri; in Nuova giur. civ., 1986, I, 534, con nota di Alpa; in Resp. civ., 1986, 520, con nota di Scalfi. Sul punto si v. Franzoni, Il danno risarcibile, Milano, 2010, p. 374 ss.; Id., Fatti illeciti, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di Francesco Galgano, Bologna-Roma, 1993, p. 1180 ss.; Busnelli, La valutazione del danno alla salute, in Bargagna - Busnelli, Padova, 1988, p. 306 ss.

⁽²⁾ Secondo il diritto vivente di allora, è patrimoniale non tanto il danno che reagisce alla lesione di un interesse patrimoniale, quanto il pregiudizio che possa essere misurato secondo criteri oggettivi e uniformi. Per il danno biologico quale danno patrimoniale, si v. Cass., 11 febbraio 1985, n. 1130, in Giur. it., 1985, I, 1, c. 1180, con nota di De MATTEIS; Cass., 21 marzo 1986, n. 2012, in Riv. infort., 1986, II, p. 186; Cass., 14 gennaio 1988, n. 208, in Quadrimestre, 1988, p. 433, con nota di NATUCCI. Secondo GALGANO, Trattato di diritto civile, III, Padova, 2010, p. 256, la tesi della sua patrimonialità era, alla fine, apparsa convincente, basata com'era sulla critica della nozione restrittiva del danno patrimoniale alla persona, circoscritta alla capacità del singolo di produrre reddito, ossia valori di scambio, e non estesa alla sua capacità di produrre valori d'uso, ossia di produrre per sé beni o servizi, fuori dalle ore lavorative o, come nel caso dei pensionati, a prescindere da una contemporanea attività lavorativa. Chi vede lesa la propria capacità di rendersi utile a se stesso e deve ricorrere alle onerose prestazioni altrui o rinunciare ad utilità di cui prima fruiva ha - si adduceva - subito un danno altrettanto suscettibile di valutazione economica quanto il danno per il mancato guadagno. In argomento si v. Franzoni, Danno biologico e danno alla salute negli studi recenti, in questa rivista, 1988, p. 847 ss.; Alpa, Il danno biologico, percorso di un'idea, Padova, 1987; Paradiso, Il danno alla persona, Milano, 1980, p. 81 ss.; Castronovo, Danno biologico senza miti, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 34 ss.; Rossetti, Il danno da lesione della salute, Padova, 2001, p. 492. Il nesso fra danno biologico e valore d'uso, cui fa riferimento Galgano, fu colto da MASTROPAOLO, Il risarcimento del danno alla salute, Napoli, 1983, p. 437; e ripreso da LIBERTINI, Le nuove frontiere del

danno biologico, volte a migliorare il grado di certezza dei risarcimenti (3).

In base ai criteri tabellari, il braccio, la mano, il volto, di una persona hanno un prezzo predeterminato, un valore "standard" di mercato, come un bene patrimoniale (4).

La lesione della integrità psico-fisica o della perdita del rapporto parentale derivante dalla morte di una persona, acquista in sé e per sé un valore economico "standard" (5), che le tabelle individuano e quantificano a seconda della parte del corpo lesa, della entità o gravità della lesione e della età del soggetto leso.

Ad ogni punto tabellare di invalidità, viene quindi attribuito un valore "standard" di quantificazione, che comunque potrà essere dal giudice personalizzato in presenza di particolari condizioni soggettive del danneggiato (6).

danno risarcibile, in questa rivista, 1987, p. 95. In definitiva, si diceva che la patrimonialità del danno non può dipendere solo dal valore di scambio del bene leso, poiché anche la concreta diminuzione di valori e di utilità di cui il danneggiato può disporre determina un concreto pregiudizio economico da risarcire. Franzoni, Il danno risarcibile, Milano, 2004, p. 382, precisava che, come l'autonomia delle parti può convertire valori d'uso in valori di scambio, così da qualificare patrimoniale la prestazione secondo l'art. 1174 c.c., allo stesso modo la lesione di valori d'uso può produrre un danno patrimoniale, secondo la lettura tradizionale dell'art. 2043 c.c.

ona e ndar-

1986, zione va into selice di

oniale ie del

1 fun-

zanelnota di 'sarcibiranca, a ione del

isce alla econdo lass., 11 l marzo imestre, Padova, com'era ı alla capacità di o, come ede lesa ni altrui anto suomento 1988, p. nno alla dir. priv., fra dan-'l risarcintiere del

⁽³⁾ Cfr. Ponzanelli, Risarcimento giusto e certo tra giudici e legislatore, in Riv. dir. civ., 2011, II, p. 556.

⁽⁴⁾ Per le diverse tesi sul punto si v. Franzoni, Fatti illeciti, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di Francesco Galgano, Bologna-Roma, 2004, p. 407 ss.

⁽⁵⁾ Cfr. DE CUPIS, Il valore economico della persona umana, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1956, p. 1262 ss.

⁽⁶⁾ Cfr. Cass., sez. III, 16 novembre 2011, n. 24016 e Cass., sez. VI, 23 novembre 2011, n. 24748, le quali sottolineano che il giudice che applica le tabelle è comunque tenuto a procedere alla personalizzazione del danno; Cass., sez. III, 26 maggio 2011, n. 11609, secondo cui "in materia di risarcimento del danno la liquidazione mirata a ristorare il nocumento causato dal danneggiato deve essere integrale dovendo tener conto delle perdite cagionate alla vittima del fatto illecito, nonché alle sofferenze morali e future che il destinatario dell'azione lesiva si deve costretto a subire ovvero è presumibile che subisca o che possa subire in seguito; il danno morale soggettivo può essere liquidato in aggiunta al danno biologico, per avvertite esigenze di personalizzazione del risarcimento; allo stesso modo, è possibile dichiarare il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale al di là del decretato risarcimento del danno morale e ciò tutte le volte che la parte lesa fornisca in giudizio la prova di avere perduto la possibilità di conseguire un risultato sperato, che si sarebbe verosimilmente verificato se non vi fosse stata la verificazione del fatto illecito"; Cass., sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4484, in Arch. circolaz., 2010, 520, secondo cui "in caso di lesioni conseguenti a infortunio stradale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, spetta a tutte le persone, indipendente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria) e, quando il fatto illecito integri gli

La perdita del rapporto parentale viene dalle tabelle quantificata econo-La perone a seconda che si tratti della morte del genitore, del figlio, del ni-

f

(

r

(

2

1

á

li

c

d

đ

n

ď

d

zi

si

21

21

ir

E

N

V

C

LI

zi.

al

it.

C

FF

Fı

c'n

co

CF

nc

M

92

27

estremi di un reato, spetta alla vittima nella sua più ampia accezione, comprensiva del danno estremi ai un recome sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener morale, inteso conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione conto nella personalizzazione del suddetto principio la suprema costa la consentita una liquidazione conto nella posso del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenautonoma (sulla base del suddetto principio la suprema corte ha cassato con rinvio la sentena corte del cort za di merito cia salute, ma non il danno morale)"; Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549, sesciuto il danno alla salute, ma non il danno morale) "; Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549, sesciuto il danno alla salute, ma non il danno morale) "; Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549, sesciuto il danno alla salute, ma non il danno morale) "; Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549, sesciuto il danno morale) "; Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549, sesciuto il danno morale) "; Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549, sesciuto il danno morale) "; Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549, sesciuto il danno morale) "; Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549, sesciuto il danno morale) "; Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549, sesciuto il danno morale) "; Cass., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549, sesciuto il danno morale il condo cui impresona comportante un danno estetico, anche tale compromissione deve essere considerata dal giudice del merito, danno estetico, anche del danno biologico attraverso una idense accesa del danno biologico accesa del danno d danno esterno, del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione della relatiquale componente del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione della relatiquale compone"; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, secondo cui "Quando il fatto il-va liquidazione"; Cass., sez. un., 12 novembre 2008, n. 26972, secondo cui "Quando il fatto il-va liquidazione"; va liquidazione va liquidazione di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patri-lecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrilecito integra sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferen-moniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenmoniale nona causata dal reato; tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circo-za soggettiva causata dal reato; tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circoza soggetuva control de la con stanze deno valore sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimo-sarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimosarcibilita), o para de lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caniali (ad es., derivanti da lesioni personali niali (ad es., di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o so, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o so, pero, ul consentia una autonoma liquidazio-di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidaziodi quello causili. 11, 29 marzo 2007, n. 7740, secondo cui "in tema di liquidazione del danno ne"; Cass., sez. III, 29 marzo 2007, n. di valutazione conitativa di liquidazione del danno ne"; Cass., sez. di liquidazione del criteri di valutazione conitativa di liquidazione del danno ne"; Cass., sez. di liquidazione del criteri di valutazione conitativa di liquidazione del danno ne"; Cass., sez. di liquidazione del criteri di valutazione conitativa di liquidazione del danno ne"; Cass., sez. di liquidazione del criteri di valutazione conitativa di liquidazione del danno ne"; Cass., sez. di liquidazione del criteri di valutazione conitativa di liquidazione del danno ne"; Cass., sez. di liquidazione del criteri di valutazione conitativa di liquidazione del danno ne"; Cass., sez. di liquidazione del criteri di valutazione conitativa di liquidazione del danno ne"; Cass., sez. di liquidazione del criteri di valutazione conitativa di liquidazione del criteri di valutazione del criteri di liquidazione del criteri di liqu ne"; Cass., Papplicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezio-biologico, Produce deve consentire l'integrale riscroimente del criteri di valutazione del criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione del criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione del criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezione di criteri di valutazione equitativa di criteri di c biologico, i approprie de la presentire l'integrale risarcimento del pregiudizio, dovendo i predetti nalità del giudice deve consentire l'integrale risarcimento del pregiudizio, dovendo i predetti nalità dei giudinei a garantire anche l'imprescindibile rispetto del principio di c.d. persona-criteri essere idonei a garantire anche l'imprescindibile rispetto del principio di c.d. personacriteri essero del danno"; Cass., sez. III, 10 marzo 2008, n. 6288; Trib. Bologna, 30 novembre lizzazione del danno"; Cass., sez. III, 10 marzo 2008, n. 6288; Trib. Bologna, 30 novembre lizzazione del danno non patri2010, in Arch. circolaz., 2011, 239, secondo cui "in tema di risarcimento del danno non patri-2010, III arcini del canno intervenute le sentenze delle sezioni unite 11 novembre 2008 n. 26972-moniale, pur essendo intervenute le sentenze delle sezioni unite 11 novembre 2008 n. 26972moniale, pui de la constant de la co 269/3 che mario riogicoli di conseguenza di manda di manda sia valutata nella cazioni o addirittura proliferazioni, occorre tuttavia che la persona umana sia valutata nella cazioni o accertate e che, di conseguenza, si proceda ad una personalizzazione del risar-sua specificità concreta e che, di conseguenza, si proceda ad una personalizzazione del risarsua specimento; il giudice deve quindi accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio sofferto indicimento, il 6.00 cimento, il 6.00 cimento, il 6.00 cimento, il 6.00 cimento, il 6.00 cimento quali ripercussioni negative sul valore-uomo siano verificate (nella fattispecie un cividuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo siano verificate (nella fattispecie un cividuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo siano verificate (nella fattispecie un cividuanuo quante era caduto rovinosamente durante una gara riportando gravi lesioni; i rile-clista minorenne era caduto rovinosamente durante una gara riportando gravi lesioni; i rileclista minorale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore hanno condotto il giudice a quo a detervanti danni morale ed esistenziale derivati al minore derivati al minore danni morale ed esistenziale derivati al minore danni morale ed esistenziale da derivati al minore da vanti danna de la personalizzazione del danno biologico)"; Cass., sez. lav., minare il risarcimento mediante la personalizzazione del danno biologico)"; Cass., sez. lav., minate it 1000, n. 12593, secondo cui "il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del-24 maggio 2010, n. 12593, secondo cui "il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del-24 maggio del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all'integrità l'integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all'integrità l'integrità di danno biologico (all'integrità l'integrità del lavoratore). l'integrità in di danno morale (consistente nella sofferenza per l'ingiuria fisica subita), non richiede, fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l'ingiuria fisica subita), non richiede, at filli della persona costituzionalmente garantiti (nella specie la suprema corte a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti (nella specie la suprema corte a dimu anno la sentenza impugnata, che aveva ritenuto risarcibili, ai sensi dell'art. 2059 c.c., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto risarcibili, ai sensi dell'art. 2059 c.c., ha comonia.

Softo voci distinte, con adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, e sono voca del danno morale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa conseguente ad un infordel Galillo sul lavoro)". Sulla personalizzazione del danno biologico si v. pure Cass., 11 agosto

pote, del nonno, del fratello, del coniuge non separato o del convivente sopravvissuto, e si prevede una forbice, da un minimo ad un massimo, che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di quest'ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta.

La liquidazione del danno biologico in base al criterio del punto tabellare è rimasta immutata anche a seguito dell'orientamento più recente che qualifica il danno biologico come danno non patrimoniale (7).

2000, n. 19725; Cass., 24 aprile 2001, n. 6023; Cass., 19 maggio 1999, n. 4852; Cass., 18 maggio 1999, n. 4801, in *Danno e resp.*, 1999, p. 1108, con nota di Comande, *Il vademecum della corte di cassazione sul danno alla persona e sulle c.d. tabelle*. Al riguardo si era già statuito che nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, deve tenersi conto della gravità dell'illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso specifico; ne consegue che il ricorso da parte del giudice di merito al criterio della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è di per sé illegittimo, a condizione che si tenga conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione del criterio alla specifica situazione, ed apportando, se del caso, i necessari correttivi, senza che la liquidazione del danno sia rimessa ad un puro automatismo: cfr. Cass., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918, in *Foro it.*, 2007, I, 71, in *Assicurazioni*, 2007, II, 2, 227, con nota di Rossetti; Cass., sez. III, 25 maggio 2004, n. 10035; Cass., sez. III, 31 luglio 2002, n. 11376; Cass., sez. III, 25 maggio 2000, n. 6773, in *Arch. circolaz.*, 2000, p. 665.

(7) Cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, Pres. Carbone, Est. Preden, in Foro it., 2009, I, c. 120, con note di Palmieri, Pardolesi e Simone, Ponza-NELLI, NAVARRETTA; in Danno e resp., 2009, p. 5 e 19 ss., con note di Castronovo, Procida MIRABELLI DI LAURO, LANDINI, SGANGA, in Resp. civ. e prev., n. 12/2008, p. 2450, con nota di CHINDEMI, in Resp. civ. e prev., n. 1/2009, p. 38 ss., con note di Monateri, Navarretta, Po-LETTI, ZIVIZ, CHINDEMI. Sul punto si v. Franzoni, I diritti della personalità, il danno esistenziale e la funzione della responsabilità civile, in questa rivista, 2009, p. 1 ss.; ID., Cosa è successo al 2059 c.c.?, in La responsabilità civ., 2009, p. 20 e ss.; Cass., 20 febbraio 2004, n. 3399, in Foro it., 2004, I, c. 1059; Cass., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, Pres. Carbone, Est. Amatucci; Cass., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, Pres., Preden, in Corr. giur., 2003, 8, 1017, con nota di FRANZONI, Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona; Franzoni, Il nuovo corso del danno non patrimoniale, in questa rivista, 2003, p. 1193; in Resp. civ., 2003, 675, con nota di Cendon, Bargelli, Ziviz; in Danno e resp., Carbone 2003, 816, con nota di Busnelli, Ponzanelli, Procida Mirabelli di Lauro, Troiano, Bona, Cri-CENTI; Dir. e giustizia, 2003, fasc. 24, 26, con nota di Peccenini, in Foro it., 2003, I, 2272, con nota di Navarretta, La Battaglia; in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, 629, con nota di M. Di MARZIO; Cass., 24 aprile 2001, n. 6023, in Arch. circolaz., 2001, p. 547; Cass., 12 luglio 2000, n. 9228, ivi, 2000. Grande importanza, per i fautori di questo orientamento, riveste Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372 (estensore MENGONI, in Giust. civ., 1994, I, p. 3029, con nota di BuLa giurisprudenza, dunque, pur mutando la qualificazione giuridica del danno biologico (8), mantiene fermo il criterio di liquidazione del danno biologico in base alle tabelle, con una evidente standardizzazione del valore di mercato del punto di invalidità della liquidazione del danno biologico.

Al riguardo la dottrina ha messo in evidenza che le esigenze di funzionalità del sistema hanno prevalso sulle esigenza più propriamente ricostruttive che (9): a) tecnicamente miravano ad evitare il richiamo a nozioni di danno materiale; b) idealmente miravano a garantire un risarcimento senza tuttavia procedere verso la mercificazione della persona umana (10).

SNELLI), che ha affermato che la lesione fisico-psichica sorta nei familiari del danneggiato in seguito all'illecito deve essere risarcita non già sulla base dell'art. 2043, bensí dell'art. 2059. Corte cost., 22 luglio 1996, n. 293 (estensore ancora Mengoni, in *Foro it.*, 1996, I, c. 2963, con nota di De Marzo), ha specificato che nella particolare ipotesi esaminata da Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit., il danno biologico rivendicato dai parenti del danneggiato in realtà costitutiva una somatizzazione del danno morale ed ha aggiunto che «Pinclusione del danno alla salute nella categoria dei danni non patrimoniali di cui all'art. 2059 c.c., in ragione della sua non valutabilità diretta in danaro riconosciuta legittima con sentenze nn. 88 del 1979 e 372 del 1994, non significa identificazione con il danno morale soggettivo, ma unicamente riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, nel genere del danno non patrimoniale». In argomento si v. Franzoni, *Il nuovo corso del danno non patrimoniale*, in *questa rivista*, 2003, p. 1198; ID., *Il danno risarcibile*, cit., p. 382 ss.; Galgano, *Trattato di diritto civile*, III, Padova, 2010, p. 257.

⁽⁸⁾ La figura del danno biologico ha avuto espresso riconoscimento normativo nel d. lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato". Al riguardo si segnala che Cass., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906, ha statuito che "il valore vincolante della definizione legislativa del danno biologico risultante dagli art. 138 e 139 d.leg. 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni), non avente carattere innovativo in quanto sostanzialmente ricognitiva e confermativa degli indirizzi giurisprudenziali in materia, impone, nella liquidazione del danno, un obbligo motivazionale congruo ed adeguato, che dia conto, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, sia delle componenti a prova scientifica medico-legale, sia di quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia di quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva)".

⁽⁹⁾ Cfr. Franzoni, Il danno risarcibile, cit., p. 401.

⁽¹⁰⁾ Cfr. Rescigno, Il danno non patrimoniale (le letture dell'art. 2059 tra interpretazione e riforma), in Riv. infortuni, 1985, p. 22; Busnelli, Problemi di inquadramento sistematico del

L'esperienza pratica dimostra che i giudici liquidano il danno biologico facendo riferimento al valore oggettivo di mercato del punto di invalidità temporanea o permanente risultante dalle tabelle, adattandolo al caso concreto a seconda delle condizioni particolari del soggetto leso (11).

Il parametro oggettivo di riferimento della liquidazione del danno biologico è, dunque, la tabella che, secondo una "valutazione sociale tipica" (12), ovvero una sorta di equità collettiva (13), tende a rende certo e giusto il risarcimento del danno.

danno alla persona, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 45. In argomento sulle diverse opinioni si v. Jan-NARELLI, Risarcimento del danno alla persona, in Foro it., 1979, IV, 272 ss.; Mastropaolo, Il risarcimento del danno alla salute, Napoli, 1983, p. 454; Ponzanelli, Il contributo della dottrina, in AA.VV. La valutazione del danno alla salute, a cura di Bargagna e Busnelli, Padova, 1988, p. 50.

⁽¹¹⁾ La legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo aver stabilito l'applicazione di apposite tabelle ministeriali per la quantificazione del danno biologico di lieve entità, ha previsto, al comma 4º dell'art. 5, che « il danno biologico permanente venga ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato ». Si deve segnalare che la 1. 12 dicembre 2002, n. 273, art. 23, comma 3º, ha riformulato questo articolo limitando la discrezionalità del giudice ed ha stabilito che l'ammontare del danno biologico liquidato secondo le tabelle sopra menzionate « può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ». Questa norma è stata trasfusa nell'art. 139, comma 3°, del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (cd. codice delle assicurazioni). In particolare il predetto art. 139, rubricato "Danno biologico per lesioni di lieve entità", dispone che: 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto; b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. A norma dell'art. 1 del D.M. 17 giugno 2011 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2011), a decorrere dal mese di aprile 2011, gli importi indicati rispettivamente alle lettere a) e b) di questo comma, sono aggiornati, da ultimo, nelle seguenti misure; - settecentocinquantanove euro e quattro centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a); - quarantaquattro euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

⁽¹²⁾ Cfr. Franzoni, Il danno risarcibile, cit., p. 401.

⁽¹³⁾ Cft. Ponzanelli, Risarcimento giusto e certo tra giudici e legislatore, in Riv. dir. civ., 2011, II, p. 557.

2. - Le nuove tabelle del Tribunale di Milano

A seguito del nuovo indirizzo delle Sezioni unite della Cassazione dell'11 novembre 2008 (14), l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano il 22 maggio 2009 ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, data la inadeguatezza dei valori monetari utilizzati fino ad allora nella liquidazione del cd. danno biologico a risarcire altri profili di danno non patrimoniale.

Si è dunque proposta la liquidazione congiunta: 1) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; 2) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un tipo di lesione, vale a dire liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: a) cd. danno biologico standard; b) cd. personalizzazione del danno biologico; c) danno morale.

Per individuare i valori monetari di liquidazione congiunta, l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, sulla base di diversi precedenti giudiziari, ha redatto una tabella di valori monetari "medi", corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti, sia in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, sia in relazione agli aspetti personali-relazionali, sia in relazione agli aspetti di

sofferenza soggettiva.

L'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha inoltre pensato ad una percentuale di aumento di tali valori "medi" da utilizzare – onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate anche in via presuntiva dal danneggiato, in particolare: a) sia in relazione agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"); b) sia in relazione agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo). Ferma restando, ovviamente, la personalizzazione che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

Nelle nuove tabelle del Tribunale di Milano del 2009, aggiornate nel 2011 in base ai dati ISTAT, la liquidazione del danno permanente da lesione all'in-

⁽¹⁴⁾ Cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, Pres. Carbone, Est. Preden, in *Foro it.*, 2009, I, c. 120.

azione lano il danno onnesutilizre altri

a patria della risvolti no non olore", o di lelidati a el dan-

sservai giuditi al canto frenali, sia petti di

ad una isentire · laddo-e anche ine agli a mag-el piania (ad es. o). Feruli la li-eccezio-

nel 2011 1e all'in-

Carbone,

tegrità psico-fisica prevede un nuovo valore del cd. punto aumentato di una percentuale ponderata – in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva" – del 25% fisso per le lesioni dall'1 al 9%; dal 10 al 34% di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%; dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%. Sono previste inoltre delle percentuali massime di aumento ai fini della cd. personalizzazione.

Le tabelle prevedono altresì una liquidazione congiunta del danno biologico e morale temporaneo (cd. danno non patrimoniale temporaneo), prevedendo per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% una forbice di valori monetari da un minimo di Euro 91,00 ad un massimo di Euro 136,00, onde consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto (cd. personalizzazione).

Infine le tabelle del Tribunale di Milano prevedono un adeguamento dei valori monetari di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, secondo la seguente tabella, che indica una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale con la persona perduta.

La tabella del danno non patrimoniale per la morte del congiunto è così strutturata: a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio da Euro 154.350,00 a Euro 308.700,00; a favore del figlio per la morte di un genitore da Euro 154.350,00 a Euro 308.700,00; a favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto da Euro 154.350,00 a Euro 308.700,00; a favore del fratello per la morte di un fratello da Euro 22.340,00 a Euro 134.040,00; a favore del nonno per la morte del nipote da Euro 22.340,00 a Euro 134.040,00.

Le predette tabelle del Tribunale di Milano, dunque, rappresentano lo standard di riferimento, ovvero il parametro oggettivo ed uniforme di mercato per la quantificazione del danno alla persona.

3. – (segue) Le tabelle del Tribunale di Milano quale parametro monetario nazionale uniforme e generale di valutazione equitativa del danno alla persona

La terza sezione civile della Cassazione, con una recente sentenza (15),

⁽¹⁵⁾ Cass., sez. III, 7 giugno 2006, n. 12408, Pres. Preden, Est. Amatucci, in *Danno e resp.*, 2010, p. 939, con nota di Ponzanelli, *Le tabelle milanesi, l'inerzia del legislatore e la supplenza*

ribadendo un precedente orientamento (¹6), ha statuito che nella liquidazione del danno biologico l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche e soprattutto l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. – salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

La Cassazione, con la suddetta sentenza, ha precisato che il giudice di merito è tenuto ad applicare ai fini della liquidazione del danno biologico i valori monetari contenuti nella tabella del Tribunale di Milano, pena la violazione di legge e la conseguente censurabiltà della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. (17).

Ę

f

e

r

8

giurisprudenziale; e di HAZAN, L'equità riparatoria del danno (tra R.C. auto e diritto comune); in Corriere giur., 2011, p. 1075, con nota di FRANZONI, Tabelle nazionali per sentenza, o no?, il quale mette in evidenza che una successiva sentenza, Cass., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402, Pres. Preden, Rel. Scarano, non avrebbe attribuito alle tabelle milanesi il valore della legge in senso sostanziale (come aveva fatto la precedente sentenza), avendo in quest'ultimo caso la S.C., ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., cassato comunque la sentenza di merito che aveva applicato le tabelle bresciane, più povere di circa 250 milioni delle vecchi lire rispetto a quelle milanesi, più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione equitativa con vocazione nazionale.

⁽¹⁶⁾ Cfr. Cass., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760, Pres. Duva, Est. Petti, in *Corriere giur.*, 2006, 1375, con nota di Ponzanelli, la quale aveva statuito che le tabelle del Tribunale di Milano orientano in modo più egualitario le scelte equitative del giudice ex art. 1226 c.c. e pertanto la inosservanza da parte del giudice di merito dei criteri generali di valutazione equitativa del danno alla persona risultanti dalle tabelle milanesi rende viziata la sentenza.

⁽¹⁷⁾ In senso contrario si v. Cass., sez. VI, ord., 23 novembre 2011, n. 24748, la quale, rifacendosi ad un vecchio orientamento, ha statuito che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. In motivazione si legge: "quanto alle doglianze sulla quantificazione, è del tutto generica la doglianza sull'insufficienza delle cc.dd. tabelle applicate: queste costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa comunque da operarsi con adeguata personalizzazione (tra le tante, v. Cass. 8 marzo 2006 n. 4980, Cass. 11 gennaio 2007 n. 392, Cass. 21 settembre 2007 n. 19493), sicché non si ha un diritto soggettivo all'applicazione dell'una o dell'altra; del resto, mancano pure una analitica indicazione e specifici elementi di prova sulle ragioni per i quali il concreto risultato della liquidazione – e quindi la somma ef-

la liquidacui all'art. circostanizio a fronequità che ché esamirattamento ale di Mila-e-e al quain linea gendel danno vo che non dono. il giudice di

o biologico i

, pena la vio-

ai sensi del-

ritto comune); in za, o no?, il qua-2011, n. 14402, re della legge in st'ultimo caso la za di merito che chi lire rispetto a zione equitativa

in Corriere giur., Tribunale di Mit. 1226 c.c. e perlutazione equitaentenza.

748, la quale, rifanali costituiscono ata con adeguata quantificazione, è e: queste costituioperarsi con ade. 1 gennaio 2007 n. 'o all'applicazione ecifici elementi di indi la somma ef-

La S.C., in una successiva sentenza (18), ha statuito che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica, le tabelle all'uopo elaborate dal tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano una variazione, in aumento o in diminuzione, occorrendo in tal caso che la motivazione dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perverrebbe mediante l'adozione dei parametri contenuti nelle predette tabelle.

In quest'ultima decisione la S.C. ha cassato la sentenza di merito non già ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., bensì ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, infatti, il giudice di merito, da un lato, non aveva fatto riferimento ai valori monetari di cui alla tabella del Tribunale di Milano e, dall'altro, non aveva motivato le ragioni della preferenza delle diverse tabelle e della diversa liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risultava di gran lunga inferiore e sproporzionata rispetto ai valori monetari di cui alle tabelle di Milano.

La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone dunque l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi, oggettivi ed equitativi, elaborati dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano e confluiti nelle nuove tabelle del Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

Le suddette tabelle del Tribunale di Milano rappresentano, dunque, il valore di mercato o lo standard di riferimento a livello nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale biologico. I valori delle tabelle milanesi, a seconda del punto di invalidità permanente o del giorno di inabilità-invalidità temporaneo, costituiscono per il giudice di merito un imprescindibile parametro uniforme ed oggettivo di valutazione equitativa.

Le tabelle milanesi, quindi, rappresentano ai fini del giudizio equitativo, quei principi informatori-regolatori della materia che il giudice deve rispettare alla stregua della coscienza sociale acquisita (dalle tabelle di Milano), salvo che non sussistano in concreto eccezionali circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

fettivamente liquidata – sarebbe inidoneo rispetto alla fattispecie; inoltre, la liquidazione equitativa può poi anche comprendere gli accessori, ove riferita al momento della liquidazione, così ritenendosi questi inglobati nel totale riconosciuto".

⁽¹⁸⁾ Cfr. Cass., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402, Pres. Preden, Rel. Scarano, in Corriere giur., 2011, p. 1075, con nota di Franzoni, Tabelle nazionali per sentenza, o no?

4. – La nuova tabella unica nazionale sul danno biologico per lesioni di non lieve entità ai sensi dell'art. 138 del codice delle assicurazioni. Riduzione del 50% del valore standard di mercato della lesione della integrità psicofisica della persona rispetto alle tabelle del Tribunale di Milano

n

a

si p

S(

n

le

p)

zi

d€

ria

re

ra

ta

m

Cre

se.

cie

pii

ev

sai

ch

tar

seg

gni

ter

cio

di!

plia

ana

trat

nel

pos

cifi

la c

spic ne r per

gola

In esecuzione dell'art. 138 del codice delle assicurazioni (19), che autorizza la predisposizione di una specifica tabella unica nazionale per il risarcimento del danno biologico, il 3 agosto 2011 il Governo ha approvato uno schema di DPR rubricato "Nuova tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, comprensiva dei coefficienti da variazione corrispondenti all'età del soggetto leso".

Il valore tabellare del regolamento ministeriale riduce del 50% l'equo ristoro riconosciuto dai valori monetari standard rappresentati uniformemente dalle tabelle del Tribunale di Milano.

Ad esempio un soggetto di 20 anni che abbia subito una lesione del 30% del danno biologico permanente, in base alla tabella unica ministeriale del 3 agosto 2011 potrà ricevere una somma che varierà da Euro 75.584,00 a Euro 98.259,00 ai sensi dell'art. 138, comma 3°, del codice delle assicurazioni. In base alle attuali tabelle del Tribunale di Milano, invece, il suddetto soggetto avrebbe diritto ad avere una somma da Euro 156.649,00 a Euro 202.077,00 per effetto della personalizzazione.

Se la lesione fosse del 90%, lo stesso soggetto in base alle tabelle di Milano avrebbe diritto ad un risarcimento da Euro 919.041,00 ad Euro 1.148.801,00, mentre in base alla tabella ministeriale il risarcimento si riduce da Euro 524.510,00 ad Euro 681.863,00.

Dagli esempi sopra fatti risulta dunque evidente la sostanziale riduzione del 50% della liquidazione del danno alla persona per effetto dell'irragionevole, ingiusto ed arbitrario abbattimento del valore del punto di invalidità ad opera delle tabelle ministeriali.

Il risarcimento del danno deve essere integrale ed oggi la integralità del risarcimento del danno biologico è rappresentata dai valori monetari standard ed equi di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, che non potevano essere ridimensionate del 50%.

Va segnalato che lo schema di regolamento recante la tabella unica nazionale è stato recentemente vagliato in sede consultiva dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 novembre 2011, il quale con parere n. 04209, reso il 17 novembre 2011, ha formulato fondamentalmente le seguenti quattro osservazioni negative:

⁽¹⁹⁾ Cfr. d.lgs. 7 settembre 2005, n. 109.

pi di non Riduzione jità psico-

che autoper il risarovato uno pegrità psiauniario da pazione cor-

版l'equo rijuniforme-

one del 30% isteriale del 584,00 a Eusicurazioni. uddetto soggeno a Euro

abelle di Mi-100 ad Euro nento si ridu-

ziale riduzio-6 dell'irragiointo di invali-

integralità del monetari stannon potevano

bella unica naal Consiglio di re n. 04209, reseguenti quat1. il riferimento alle lesioni non lievi. Il testo del regolamento fa riferimento alle lesioni non lievi (da 10 a 100 punti di invalidità) ma nella tabella allegata, che presenta i coefficienti moltiplicatori, si prevedono anche le lesioni lievi, da 1 a 9 punti. Se il governo intende regolamentare anche questa parte della materia – si legge nel parere – occorre che venga modificato lo schema in esame, nel senso di ricomprendere, nella intitolazione, nelle premesse, nel testo (composto di un unico articolo) e nella tabella di cui all'allegato III, il richiamo anche delle lesioni di lieve entità e della relativa disciplina legislativa, ossia l'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). In via contestuale dovrà anche essere prevista l'abrogazione del decreto interministeriale che attualmente disciplina tale ultima materia";

2. la progressione dei coefficienti parametrici moltiplicatori. Il testo del regolamento non osserva quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, lettera c) del Codice delle assicurazioni, che impone i criteri con cui redigere la tabella unica nazionale. Tra tali criteri, si stabilisce che "l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresca in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi". A parere del Consiglio di Stato, la sequenza dei coefficienti moltiplicatori dell'attuale tabella non rispetta il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all'aumento dei punti di invalidità. "Un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa - afferma il Consiglio di Stato - provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell'esercizio della potestà normativa in esame". Ciò significa che se il regolamento si discosta dalla legge, si lascia spazio per l'intervento del giudice civile, rendendo inutile lo scopo della tabella, quello, cioè di superare le disparità di trattamento da parte dei vari tribunali;

3. l'applicazione ai soli sinistri stradali: va valutata, secondo il Consiglio di Stato, l'utilità di una modifica legislativa in merito, che consenta di ampliare lo spettro applicativo delle tabelle parametriche in oggetto. Infatti, analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell'ambito della circolazione stradale o meno. Al fine di eliminare ogni possibile dubbio interpretativo in sede applicativa, sarebbe opportuno specificare nel testo dello stesso che esso si applica ai soli sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli. Infatti, la formulazione attuale non appare perspicua al riguardo, non facendo espresso richiamo di tale limitazione ratione materiae prevista invece (implicitamente per l'art. 138 ed esplicitamente per l'art. 139) dalla norma di legge autorizzativa all'esercizio del potere regolamentare in esame;

4. infine, la sezione consultiva evidenzia che appare opportuno inserire nello schema di regolamento una disciplina transitoria, onde chiarire che esso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l'evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale chiarimento normativo sembra, infatti, utile per evitare un'applicazione temporale disomogenea sul territorio nazionale e anche per evitare possibili controversie sul punto.

Per il Consiglio di Stato, dunque, la tabella unica ministeriale si discosta dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa, con la conseguenza che la tabella sarebbe di fatto disapplicabile da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria. A ben vedere, la Camera dei Deputati con 428 voti favorevoli ha approvato la mozione dei deputati Pisicchio, Lanzillotta, Mosella, Tabacci, Vernetti Brugger, che prevede l'abrogazione della tabella pubblicata il 3 agosto dal Governo e l'inserimento de plano della tabella del Tribunale di Milano quale tabella unica nazionale ai sensi dell'art. 138 del codice delle assicurazioni.

La insufficienza e la inadeguatezza della tabella unica ministeriale del 3 agosto 2011 è stata dunque rilevata, sia dal Consiglio di Stato, sia dalla Camera dei Deputati, sia dalla dottrina.

Ţ

(

đ

ri

Sf

fc na

zic

orc

vat

zio

In I

mis

bre

TRA

vegr.

ne d

Numerosi parlamentari e l'associazione Italiana familiari e vittime della strada (Aifvs) hanno già richiesto al nuovo governo Monti di adempiere alla volontà della Camera dei Deputati ed eseguire al più presto il ritiro della tabella e la sostituzione con i valori espressi nella tabella del Tribunale di Milano, riconosciuta dalla giurisprudenza ed ora anche dal legislatore con atto di indirizzo politico formale, quale tabella unica nazionale del risarcimento del danno alla persona.

5. – Disapplicazione della tabella unica nazionale contrastante con i valori monetari acquisiti dalla coscienza sociale e recepiti nelle nuove tabelle del Tribunale di Milano. Illegittimità costituzionale della nuova tabella unica nazionale sul danno biologico: violazione degli artt. 2, 3, 32, 117, comma 1°, Cost. e artt. 2 e 8 CEDU

Qualora il Governo non dovesse adeguare la nuova tabella nazionale ai valori e ai parametri monetari di cui alla tabella del Tribunale di Milano, è evidente che tale tabella unica potrebbe essere disapplicata dal giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, il quale è tenuto a risarcire tutti gli aspetti del danno non patrimoniale in modo integrale (cd. ristoro reale e serio), alla luce della coscienza sociale acquisita e recepita nelle tabelle del Tribunale di Milano che, come ha recentemente sottolineato la Suprema Corte, rappresentano il parametro equitativo standard di riferimento a livello nazionale.

47

tuno inserire chiarire che finite, anche in vigore del atti, utile per nazionale e

ale si discosta con la conselel giudice cimera dei Deleputati Pisic-/ede l'abrogamento de pla-1 nazionale ai

nisteriale del 3 n, sia dalla Ca-

e vittime della adempiere alo il ritiro della al Tribunale di legislatore con ale del risarci-

nte con i valori uove tabelle del va tabella unica 32, 117, comma

Ila nazionale ai ale di Milano, è dal giudice civiisarcire tutti gli storo reale e senelle tabelle del ato la Suprema diferimento a liOrbene, poiché la riduzione del valore del punto tabellare di invalidità incide su un diritto inviolabile dell'uomo, è evidente che la nuova tabella unica ministeriale è incostituzionale nella parte in cui ridimensiona il diritto dell'uomo nella liquidazione del danno subito.

Né il legislatore ordinario, né tantomeno il Governo con atto normativo secondario, avrebbero potuto limitare e/o ridurre qualitativamente e quantitativamente il risarcimento del danno per lesione dei diritti fondamentali della persona (20). La nuova tabella nazionale lede il diritto dell'uomo ad essere risarcito integralmente in base al valore di mercato del punto tabellare di invalidità.

Così come la proprietà, quale diritto dell'uomo, va risarcita integralmente in base al valore di mercato del bene espropriato, pena la illegittimità costituzionale della legge che ridimensiona il risarcimento (21), allo stesso modo la lesione della integrità psico-fisica della persona deve essere risarcita integralmente in base al valore di mercato del punto tabellare di invalidità risultante dalle tabelle del Tribunale di Milano, pena la illegittimità costituzionale della norma che riduce il risarcimento integrale del danno alla persona.

La norma primaria o secondaria che riduce il risarcimento si pone dunque in contrasto sia con gli artt. 2, 3, 32 Cost., sia con gli artt. 117, comma 1°, Cost., 2 e 8 CEDU. La riduzione del valore di mercato del punto di invalidità rispetto alle eque tabelle del Tribunale di Milano, risulta lesiva dei diritto dell'uomo e manifestamente discriminatoria, irragionevole ed ingiustificata.

I diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in forza dell'art. 117, comma 1°, Cost., assurgono a norma di rango costituzionale (22), ovvero sub-costituzionale, tanto è vero che la Corte costituziona-

⁽²⁰⁾ Ovviamente la questione di legittimità costituzionale si potrebbe porre anche in relazione alla tabella unica di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni in relazione alle microinvalidità da 1 al 10 %. Ed infatti il Giudice di Pace di Torino, dott. Polotti di Zumaglia, con ordinanza del 21 ottobre 2011, in *Altalex*, 7 novembre 2011, con nota di Chindemi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 139, per eccesso di delega e violazione dell'art. 76 Cost., in quanto pone un limite per la liquidazione del danno alla persona. In base alla tabella normativa, infatti, a parità di lesione, si liquida un danno alla persona in misura inferiore rispetto ai parametri monetari di cui alle tabelle del Tribunale di Milano.

⁽²¹⁾ Cfr. Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, Pres. Bile, Est. Tesauro e Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, Pres. Bile, Est. Silvestri, in *Foro it.*, 2008, I, 39 e ss., con note di ROMBOLI, TRAVI, CAPPUCCIO GHERA.

⁽²²⁾ Cfr. Aa. Vv., Occupazione usurpativa e confische tra Roma e Strasburgo, in Atti del Convegno nazionale a cura di Giuseppe Tucci, Bari, 2009, con presentazione di Tucci, introduzione di A. Marini e contributi di F. Caruso, Crisafulli, Ventura, Tucci, Casarano.

le, mutando orientamento, ha statuito che "l'art. 117, 1° comma, cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme pertanto, così come interpretate dalla corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dall'art. 117, 1° comma, cost., e la loro violazione da parte di una legge statale o regionale comporta che tale legge deve essere dichiarata illegittima dalla corte co-

stituzionale" (23).

I suddetti principi sono stati recentemente ribaditi dalla Corte Costituzionale (24), la quale ha statuito che "a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) - integrino, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (25). Prospettiva nella quale, ove si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo - non potendo a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della norma interna contrastante - egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento all'indicato parametro. A sua volta, la Corte costituzionale, investita dello scrutinio, pur non potendo sindacare l'interpretazione della CEDU data dalla Corte europea, resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione - la quale si colloca pur sempre a

⁽²³⁾ Cfr. Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, Pres. Bile, Est. Tesauro e Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, Pres. Bile, Est. Silvestri, in Foro it., 2008, I, 39 e ss., con note di Romboli, Travi, Cappuccio Ghera.

⁽²⁴⁾ Cfr. Corte Cost., 4 giugno 2010, n. 196, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 186, comma 2°, lett. c) del codice della strada, che prevedeva l'applicazione retroattiva della confisca; Corte Cost., 4 aprile 2011, n. 113, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p.

⁽²⁵⁾ Cfr. Corte cost., 5 gennaio 2011, n. 1; Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138; Corte cost., 28 maggio 2010, n. 187; Corte cost., 26 novembre 2009, n. 311; Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317; Corte cost., 27 febbraio 2008, n. 39; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si v. Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80.

na, cost. conregioni al riderivanti dalpertanto, così costituiscono dall'art. 117, ale o regionaialla corte co-

Corte Costitua. 348 e n. 349 itenere che le te europea dei erpretazione e tegrino, quali ill'art. 117, prie della legislanali » (25). Prouna norma inicare anzitutto conforme alla sua disposizio-) rimediare tratrastante - egli estione di legit-A sua volta, la endo sindacare ta legittimata a ca pur sempre a

Corte cost., 24 ottoe di Romboli, Tra-

ituzionalità dell'art. ne retroattiva della ituzionalità dell'art.

. 138; Corte cost., 28 4 dicembre 2009, n. ricostruzione anche . Corte cost., 11 marun livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato".

Orbene, le tabelle ministeriali in contrasto con le tabelle del Tribunale di Milano, in quanto lesive dei diritti dell'uomo, potranno sia essere disapplicate, perché in contrasto con la norma primaria, sia essere dichiarate illegittime in forza della non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale della norma primaria in forza della quale è stata adottata la norma secondaria.

Angelo Riccio

I "Dialoghi" sono un bimestrate di analisi critica e ricostruttiva della produzione giurisprudenziale e di valutazione sistematica delle figure giuridiche di creazione legislativa ed extralegislativa.

Comitato di Direzione: Francesco Galgano (direttore), Guido Alpa, Marino Bin, Giovanni Grippo, Bruno Inzitari, Raffaella Lanzillo, Mario Libertini, Salvatore Mazzamuto, Giovanni Panzarini, Gabriello Piazza, Enzo Roppo, Giuseppe Shisà, Giovanna Visintini, Roberto Weigmann (fondatori), Luciana Cabella Pisu, Rossella Cavallo Borgia, Massimo Franzoni, Daniela Memmo, Luca Nanni, Michele Sesta.

Redazione: Antonio Albanese, Massimo Aragiusto, Annalisa Atti, Augusto Baldassari, Mario Baraldi, Elisabetta Bertacchini, Lisia Garota, Franco Ferrari, Giusella Finocchiaro, Paola Manes, Giorgia Manzini, Fabrizio Marrella, Maria Paola Martines (segretaria di redazione), Giovanni Meruzzi, Elisabetta Panzarini, Elena Paolini, Flavio Peccenini, Maria Golomba Perchinunno, Eleonora Maria Pierazzi, Margherita Pittalis, Simone Maria Pottino. Giancario Ragazzini, Angelo Riccio, Rita Rolli, Giulla Rossi, Gianluca Sicchiero, Matteo Tonello, Laura Valle, Nadia Zorzi.

Redazione inglese: Peter Xuereb; redazione tedesca: Jürgen Basedow, Herbert Kronks.

Il Comitato di Direzione e la redazione determinano la linea culturale della Rivista sia con l'apporto dei contributi del propri membri, sia con la periodica predeterminazione delle aree di intervento. All'opera di preventiva revisione, con il metodo della peer revisio, degli scritti destinati alla pubblicazione provvede un apposito comitato di revisione, formato da professori italiani e stranieri.

Gli Indici generali di Contratto e impresa e Contratto e impresa/Europa vengono pubblicati in via telematica sul sito www.cedam.com/eg-glomamenti.aspx.

Direzione e redazione hanno sede in Bologna, Via S. Stefano, 11 Tel. 051 232622 - fax 051 231238 E-mail: contrattoelmpresa@galgano.it



